

## FAQ CITTADINANZA PER NATURALIZZAZIONE

### *Sommario*

PARTE GENERALE: UTENZE, COMUNICAZIONI, MANUALI E MODELLI.....	3
1. Utenze CIVES: come si richiedono?.....	3
2. Come si accede all'applicativo? .....	3
3. Come si comunica con il MAECI, il Ministero dell'Interno e gli utenti? .....	3
4. L'utente vuole informazioni dal Ministero dell'Interno, come lo contatta?.....	4
5. L'utente ha problemi di tipo informatico, come contatta l'HD?.....	4
6. Dove trovo i messaggi di istruzione e i manuali per la trattazione delle pratiche? .....	4
7. Esistono modelli uniformi? Dove li trovo? .....	4
REQUISITI DI LEGGE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE .....	5
8. Come si calcolano i termini per la presentazione della domanda di cittadinanza per matrimonio/unione civile e per servizio alle dipendenze dello Stato? .....	5
9. È obbligatoria la convivenza fra i coniugi per le domande ex art. 5? .....	5
10. È necessario presentare il permesso di soggiorno del Paese di residenza estero? .....	5
11. Cosa comporta il decesso del coniuge italiano? .....	5
12. Requisito linguistico, in quale fase del processo va accertato? .....	6
13. Requisito linguistico, come faccio a sapere se il certificato è valido? I titoli di conoscenza della lingua italiana scadono? .....	6
14. Requisito linguistico, ci sono esenzioni? .....	6
15. Le generalità compilate dall'istante sono errate. Cosa fare? .....	7
16. Errate generalità, come effettuare la correzione in CIVES?.....	8
17. Certificati penali: per quali Paesi vanno richiesti? Quando scadono? .....	8
18. Certificazione penale: quali condanne precludono dal beneficio di legge? .....	8
19. Come faccio ad assicurarmi che un documento di un Paese terzo è valido? .....	8
20. Come si effettua la verifica di autenticità sulle legalizzazioni?.....	9
21. Come devono essere fatte le traduzioni per essere valide? .....	9
22. Versamento del contributo di euro 250 e pagamento della marca da bollo di euro 16. I pagamenti hanno scadenza? .....	9
23. L'utente può richiedere il rimborso del contributo di euro 250? Come si inoltra la richiesta?.....	9
24. Cosa si può delegare ai Consolati onorari? .....	10
25. Come si trattano le domande di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera C della Legge n. 91/1992, per servizio prestato alle dipendenze dello Stato?.....	10
26. E' ancora possibile trattare le domande di cittadinanza per matrimonio prima del 27/04/1983 ex art. 10, comma 2 L. 555/1912?.....	11
GESTIONE DELLE ISTANZE.....	12

27.	Nuova domanda in arrivo, cosa fare? Cos'è la "Ricerca pratiche pregresse"?	12
28.	Conflitto pratica e sblocco pratica. Cosa sono?	12
29.	Come comunicare all'utente il rifiuto della domanda?	13
30.	Come trattare la domanda inoltrata ai sensi di un articolo di legge errato?	13
31.	La pratica accettata automaticamente presenta carenze, cosa fare?	13
32.	Se la pratica è corretta, quali sono gli adempimenti istruttori della Sede?	13
33.	Arrivo pratica da Prefettura/Sede, cosa devo fare?	14
34.	Devo inviare gli atti originali della pratica quando trasferisco la competenza ad un'altra Sede/Prefettura? Mi devono inviare gli atti originali quando ricevo la pratica da un'altra Sede/Prefettura?	14
35.	Se l'istante cambia residenza, come trasferisco la pratica?	14
36.	Azione 10bis: quando deve essere attivata?	14
37.	Come procedere dopo l'Azione 10bis? Dichiarazione d'inammissibilità.	15
38.	Elementi pratiche, parere favorevole o parere contrario?	15
39.	Arrivo del decreto, cosa devo fare e come effettuo la notifica?	15
40.	Quali documenti vanno richiesti all'atto della notifica del decreto di concessione ex art. 5?	16
41.	Certificato penale e notifica del decreto effettuata da una Sede precedente. Quali certificati penali vanno presentati?	17
42.	Posso notificare un decreto dopo i 15 giorni previsti dalla normativa vigente?	17
43.	Posso correggere un decreto? Come si fa?	17
44.	Quando si ritiene notificato il decreto? Cosa fare se l'istante non legge le comunicazioni CIVES di notifica?	18
45.	Pubblicazioni in albo consolare, si possono fare?	18
46.	Come si svolge il giuramento?	18
47.	Come e quali documenti devo caricare nella pratica dopo il giuramento?	19
48.	Quando e come è possibile richiedere la riammissione al giuramento?	19
49.	Alla data del giuramento possono venir meno i requisiti di legge? Verifica sulla sussistenza	19
50.	E' ancora possibile l'acquisto della cittadinanza da parte del figlio minorenni convivente ex art. 14 Legge 91/1992?	20
51.	Come vanno tenuti i registri di cittadinanza?	20
52.	In cosa consiste l'aggiornamento dello stato pratica?	21
53.	Cosa significano i vari stati pratica?	21

## PARTE GENERALE: UTENZE, COMUNICAZIONI, MANUALI E MODELLI

### 1. Utenze CIVES: come si richiedono?

Le richieste di nuove utenze, reset password, modifiche di profilazione, abilitazioni/disattivazioni vanno inoltrate per messaggistica ufficiale alla DGIT-03, come indicato con il Messaggio rep. fed. 70186 del 27/06/2024, presente nella intranet: Normativa consolare > Servizi consolari > Cittadinanza.

Le utenze CIVES, al pari di qualsiasi altro applicativo ministeriale, sono personali e riservate e non devono in alcun caso essere cedute o condivise, per ragioni di opportunità, sicurezza informatica e responsabilità delle operazioni svolte. È indispensabile che ciascuna Sede mantenga aggiornate le proprie utenze secondo l'organico attualmente in servizio ed avere almeno un'utenza con profilo "Dirigente" e una con profilo "Istruttore".

La differenza tra i diversi profili risiede nell'attribuzione delle funzioni, al dirigente infatti sono consentite, tra le altre, lo "Sblocco pratica" per conflitto pesante, l'"Assegnazione pratica" e la correzione delle generalità.

### 2. Come si accede all'applicativo?

URL di accesso: <https://cives.dlci.interno.it/Cives>

Procedura primo accesso:

username: DLCI\nome utente

password: comunicata dall'help desk del Ministero dell'Interno

È necessario effettuare con regolarità l'accesso all'applicativo in considerazione:

- dell'esclusiva presentazione delle istanze di conferimento di cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 5 e 9 della Legge 91/92 per via telematica;
- dell'automatica accettazione delle domande dopo 10 giorni dall'invio da parte del richiedente;
- dell'eventuale presenza di comunicazioni provenienti da Ministero Interno, MAECI, altre Sedi o Prefetture, utenti;
- dell'eventuale arrivo di decreti da notificare.

### 3. Come si comunica con il MAECI, il Ministero dell'Interno e gli utenti?

#### MAECI

Le comunicazioni CIVES vanno effettuate dall'interno di ogni singola pratica e indirizzate a tutte le utenze MAECI. Per questioni di carattere generale inviare e-mail a [dgit-03@esteri.it](mailto:dgit-03@esteri.it).

#### Ministero dell'Interno

Si raccomanda di consultare sempre previamente l'Ufficio III Dgit, evitando di inviare comunicazioni a tutti i destinatari dell'UCC (Ministero dell'Interno).

#### Utenti

Tutte le interlocuzioni aventi carattere di formalità e ufficialità devono essere rivolte al richiedente la cittadinanza per il tramite del CIVES, selezionando la spunta laterale "Al richiedente" dal tab "Note e Comunicazioni".

Qualora il coniuge italiano prenda contatto con la Sede, se ritenuto opportuno, sarà possibile dare riscontro indirizzando la comunicazione anche all'istante.

Le informazioni richieste da legali possono essere fornite solo qualora l'istante abbia designato, tramite l'apposita funzione del Portale Servizi, un "legale di fiducia" o comunque quando l'avvocato disponga di un incarico formale.

#### 4. L'utente vuole informazioni dal Ministero dell'Interno, come lo contatta?

Tutte le comunicazioni e le richieste di informazione andranno rivolte dagli utenti esclusivamente in modalità informatica, tramite la casella di posta elettronica certificata: [comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it](mailto:comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it) avendo cura di inserire nell'oggetto il codice K10 – K10/C.

#### 5. L'utente ha problemi di tipo informatico, come contatta l'HD?

Dal portale servizi, già prima del login, è possibile accedere al seguente link:

<http://selfhdext.dlci.interno.it/shd/?referer=ali>

In questa pagina di assistenza sono altresì pubblicate le FAQ predisposte dal Ministero dell'Interno. Nel caso non sia presente l'argomento cercato, inviare una segnalazione all'assistenza come appare nell'immagine:



Se tra le FAQ non è presente l'argomento cercato inviare una segnalazione all'assistenza cliccando qui:



Per associazioni di utenze di pratiche presentate ante CIVES, si dovrà indirizzare l'utente alla seguente pagina: <https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm>

#### 6. Dove trovo i messaggi di istruzione e i manuali per la trattazione delle pratiche?

Le istruzioni impartite tramite messaggistica da questo Ufficio sono reperibili nella intranet ministeriale al seguente percorso: <http://maenet/13591/Home/ServiziConsolari> > Cittadinanza > Naturalizzazioni.

Inoltre, nella intranet ministeriale al seguente percorso, sono disponibili due guide pratiche e il manuale informatico del CIVES per gli Uffici consolari:

<http://maenet/46649/Home/Dgit%E2%80%93CittadinanzaPerNaturalizzazione>.

All'home page del CIVES è altresì presente il manuale per le Rappresentanze consolari al seguente percorso: Documenti > Manuali > Manuale Rappresentanza Consolare.

#### 7. Esistono modelli uniformi? Dove li trovo?

Al fine di uniformare le procedure in tutta la Rete estera, sono stati predisposti modelli, alcuni già diramati, riepilogati e pubblicati nella intranet ministeriale al seguente percorso:

<http://maenet/46649/Home/Dgit%E2%80%93CittadinanzaPerNaturalizzazione>.

## REQUISITI DI LEGGE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

### 8. Come si calcolano i termini per la presentazione della domanda di cittadinanza per matrimonio/unione civile e per servizio alle dipendenze dello Stato?

Art. 5: il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano residente all'estero che intende acquistare la cittadinanza italiana, deve essere coniugato da 3 anni (2 se risiede in Italia). I predetti termini sono ridotti della metà (18 mesi) in presenza di figli in comune. La circolare del Ministero dell'Interno n. K.60.1.14423 del 2 novembre 2009, chiarisce altresì che nel caso in cui il coniuge abbia acquisito la cittadinanza italiana per naturalizzazione, il requisito temporale previsto dalla normativa deve essere calcolato dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione del coniuge se successiva alla data del matrimonio. Qualora invece il coniuge italiano sia cittadino *iure sanguinis*, i termini decorrono dal matrimonio. Si ricorda che il computo viene calcolato dalla data del matrimonio e non dalla data della trascrizione dell'atto presso il competente Comune italiano.

Art. 9, comma 1, lettera c): La domanda può essere presentata 5 anni dopo l'inizio del rapporto di servizio con lo Stato, come da verbale di assunzione. Per i casi in cui si susseguano vari contratti a tempo determinato, al fine del computo degli anni è necessario che le eventuali interruzioni del servizio siano di breve durata e propedeutiche al rinnovo del contratto stesso.

### 9. È obbligatoria la convivenza fra i coniugi per le domande ex art. 5?

No. La mera separazione geografica non determina lo scioglimento del vincolo coniugale e non produce effetti sul procedimento.

Tuttavia, è necessario che la Sede esperisca ogni possibile tentativo volto ad accertare eventuali situazioni dubbie e suscettibili di determinare violazioni della normativa in vigore. Si suggerisce di richiedere all'istante documenti che giustifichino la mancata convivenza (ad es. contratti di lavoro, documentazione sanitaria, ecc.).

### 10. È necessario presentare il permesso di soggiorno del Paese di residenza estero?

Non necessariamente. La Sede dovrà accertare la residenza del richiedente nella propria circoscrizione consolare con idonea documentazione emessa dalle Autorità locali, e non solo attraverso il permesso di soggiorno.

### 11. Cosa comporta il decesso del coniuge italiano?

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 195/2022 ha stabilito che il decesso del coniuge italiano, intervenuto in pendenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento, non determina la decadenza dal beneficio di legge. Pertanto, tale circostanza non può più essere considerata ostativa all'acquisto della cittadinanza (vedi Messaggio n. 126086 del 02/08/2022).

Di conseguenza, a seguito dell'emanazione della suddetta Sentenza, l'esistenza in vita del coniuge non andrà più accertata all'atto della notifica del decreto o al giuramento, bensì al momento di presentazione dell'istanza. L'eventuale successivo decesso del coniuge italiano non produce alcun effetto sul procedimento di cittadinanza.

## 12. Requisito linguistico, in quale fase del processo va accertato?

Il possesso dei requisiti di legge, tra cui quello della lingua, deve essere soddisfatto al momento dell'invio on line della domanda, in caso contrario l'istanza dovrà essere rifiutata. Qualora invece l'istanza fosse transitata in CIVES con generazione del codice K10 o K10/C e conseguente avvio dell'iter amministrativo, la stessa dovrà essere dichiarata inammissibile, previo preavviso (vedi FAQ n. 29, 36 e 37).

Non è quindi possibile sanare la carenza del requisito linguistico dopo la presentazione della domanda, se non con certificato (o titolo alternativo) che rechi data anteriore a quella di invio della pratica in CIVES.

I certificati di lingua provvisori emessi dagli enti autorizzati possono essere accettati nelle more dell'invio dei diplomi finali.

## 13. Requisito linguistico, come faccio a sapere se il certificato è valido? I titoli di conoscenza della lingua italiana scadono?

I soli certificati linguistici validi sono esclusivamente i seguenti:

- PLIDA, emesso dalla Società Dante Alighieri;
- CELI, emesso dall'Università per stranieri di Perugia;
- CILS, emesso dall'Università per stranieri di Siena;
- Ce.Co.L., emesso dall'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria;
- Cert.It, emesso dall'Università RomaTre.

I suddetti certificati dovranno inderogabilmente essere di livello minimo B1 del QCER. Gli esami per l'ottenimento delle suddette certificazioni possono essere svolti anche presso altri istituti (ad esempio, all'estero presso gli Istituti Italiani di Cultura oppure in Italia presso i CPIA - Centri provinciali per l'istruzione degli adulti), purché in convenzione con uno dei predetti Enti. Anche in questi casi, quindi, la certificazione rilasciata dovrà essere sempre una di quelle sopra indicate.

Certificati diversi dai predetti, se comunque provenienti dai suddetti Enti certificatori e se di livello almeno B1 o superiore, andranno verificati al fine di accertarne l'eventuale equivalenza. Invece, certificati di altri Enti, scuole o istituti, a prescindere dal livello, non dovranno essere in alcun caso accettati.

Come da avviso in CIVES del 01/07/2022 del Ministero dell'Interno, è necessario verificare la veridicità dei certificati PLIDA attraverso la piattaforma abilitata e per le verifiche di certificati emessi da altri enti certificatori si rimanda al Messaggio n. 19561 del 03/02/2023.

Il titolo di conoscenza della lingua italiana di livello B1 QCER o superiore emesso da un ente certificatore autorizzato non scade e qualora sia stato emesso negli anni precedenti alla richiesta di cittadinanza, ai fini del riconoscimento del beneficio si ritiene comunque valido.

## 14. Requisito linguistico, ci sono esenzioni?

Le esenzioni dal requisito linguistico sono previste direttamente dall'art. 9.1 della Legge 91/1992 solo per le seguenti categorie:

- coloro che abbiano conseguito un titolo di studio italiano, a partire dalla licenza media inferiore, rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia oppure all'estero, purché l'istituto (e non il titolo) sia riconosciuto dal MAECI e/o dal MIUR/MUR/MI. Il corso di studio dovrà essersi svolto in lingua italiana. Sono ricompresi anche i titoli di studio conseguiti presso gli istituti pubblici del Canton Ticino (Svizzera), purché corredati da dichiarazione di valore *in loco* emessa dal Consolato

Generale a Lugano. Sono altresì validi i titoli di studio emessi dai CPIA - Centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Le qualifiche professionali, invece, non sono equiparate ai titoli di studio e, dunque, non possono essere accettate ai fini del soddisfacimento del requisito linguistico. Anche i titoli di studio conseguiti al termine di corsi di studio tenuti in lingua diversa dall'italiano non sono accettabili;

- coloro che abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'art. 4bis del D. Lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione;
- i titolari di permesso di soggiorno UE emesso dall'Italia per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del D. Lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione, anche se residenti all'estero. I permessi per soggiornanti di lungo periodo CE (vedi modello sotto) sono assimilati a quelli UE purché rilasciati dopo il 09/12/2010, in quanto solo da tale data è previsto il superamento di un esame di lingua per il loro ottenimento. Non sono invece in alcun caso validi ai fini dell'esenzione dal requisito linguistico, il permesso di soggiorno per "motivi familiari" e i permessi di soggiorno emessi da altri Stati. Esempio di permesso per lungo soggiornante CE:



Oltre alle suddette esenzioni al requisito linguistico già previste dalla Legge 91/1992, è intervenuta a marzo 2025 la Sentenza della Corte Costituzionale n. 25 che ha stabilito l'esenzione dal soddisfacimento del requisito linguistico per i soggetti affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento derivanti da età, patologie o disabilità, purché tali condizioni siano accertate da struttura sanitaria pubblica (in Italia ASL e non medico di base). Per i residenti all'estero, le certificazioni sanitarie dovranno essere emesse dal Paese di residenza e legalizzate e tradotte (in conformità a quanto previsto dall'art. 33 del DPR 445/2000). Inoltre, sarà compito di ciascuna Sede valutare la riconducibilità della struttura sanitaria accertante a quella pubblica italiana, secondo criteri di affidabilità ed oggettività.

#### 15. Le generalità compilate dall'istante sono errate. Cosa fare?

Le generalità dichiarate dall'istante sul modulo di domanda devono coincidere con quelle riportate sull'atto di nascita, completo di eventuali annotazioni, oppure sull'atto di matrimonio o su eventuale altra documentazione ufficiale attestante un cambio/correzione.

L'errata compilazione dei campi relativi alle generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, nonché cittadinanza e sesso) viene segnalato dal sistema evidenziando in rosso il nome e il cognome. Qualora la discrepanza non sia supportata da idonea documentazione si dovrà procedere al tempestivo rifiuto dell'istanza (vedi FAQ n. 29).

Le incongruenze potranno essere sanate dall'istante solo a fronte di documentazione rilasciata dalle Autorità di stato civile dei Paesi d'origine, quali sentenze, atti di nascita e matrimonio con annotazioni, nonché da

dichiarazioni di esatte generalità rilasciate dalle Rappresentanze diplomatico-consolari del Paese di origine, debitamente legalizzate e tradotte.

Nel caso intervenga l'automatica accettazione con avvio del procedimento amministrativo, si dovrà effettuare l'Azione 10bis (vedi FAQ n. 36 e 37) e nel solo caso di produzione da parte dell'istante di documentazione probatoria e giustificativa, si potrà procedere alla correzione dei dati. In mancanza, permane la necessità di dichiarare l'istanza inammissibile.

#### **16. Errate generalità, come effettuare la correzione in CIVES?**

Gli istanti, una volta inoltrata la domanda, non possono più modificarla. È compito della Sede procedere alla correzione, per i soli casi supportati da documentazione probatoria.

La Sede può procedere attraverso la funzione "Modifica dati estesa", riservata alle utenze con profilo "Dirigente". Dal "Pannello Azioni" posto a destra nella schermata "Dati pratica" di ciascuna domanda, cliccare su "Modifica dati Estesa", avendo cura di modificare solo le caselle da correggere.

#### **17. Certificati penali: per quali Paesi vanno richiesti? Quando scadono?**

L'istante deve presentare i certificati penali dei paesi di cui possiede la cittadinanza e di quelli in cui ha eventualmente risieduto dopo il quattordicesimo anno di età.

Il richiedente è esonerato dal presentare il certificato penale del paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento del quattordicesimo anno di età e non ne ha conservato la cittadinanza.

Il casellario giudiziale italiano si produce automaticamente all'interno della pratica.

La validità dei certificati nell'ordinamento italiano è stabilita in 6 mesi dall'art. 41 del DPR 445/2000. Tale durata si estende anche ai certificati penali esteri, a prescindere da diversa scadenza indicata sugli stessi dagli ordinamenti stranieri.

Secondo quanto stabilito dal competente Ministero dell'Interno, tale validità semestrale deve riferirsi esclusivamente alla data di invio on line della domanda.

Per tale computo la data da tenere in considerazione è sempre quella di emissione del certificato e non quella della legalizzazione/apostille (vedi Messaggi n. 13556 del 31.07.2019 e n. 89898 del 13.08.2020).

#### **18. Certificazione penale: quali condanne precludono dal beneficio di legge?**

Le condanne che precludono alla concessione del beneficio di legge sono quelle espressamente previste dall'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) della Legge 91/1992. In particolare, si raccomanda di porre attenzione a qualsiasi condanna riportata sul certificato penale superiore ad un anno di reclusione. In tali casi, si dovrà acquisire la sentenza integrale di condanna legalizzata e tradotta, trasmetterla al Ministero dell'Interno segnalando la presenza di possibili reati ostativi ed emettendo altresì Elementi contrari (vedi FAQ n. 38).

#### **19. Come faccio ad assicurarmi che un documento di un Paese terzo è valido?**

Per le modalità di presentazione dei documenti (necessità o meno di apostille, legalizzazioni, eventuali convenzioni bilaterali e multilaterali, ecc.) si suggerisce di consultare la "Supertabella" – realizzata e costantemente tenuta aggiornata dalla Prefettura di Ancona – al seguente link:

<https://www1.prefettura.it/FILES/docs/1173/DocumentiCittadinanza.pdf>

In caso di ulteriori dubbi, potrà risultare utile consultare anche il sito web della nostra Rappresentanza diplomatico-consolare competente per il Paese di emissione dell'atto.

## 20. Come si effettua la verifica di autenticità sulle legalizzazioni?

Ogni qual volta si nutrano dubbi sulla genuinità delle legalizzazioni apposte sui documenti esaminati, si dovrà richiedere la verifica alla Sede competente territorialmente per il Paese che ha emesso l'atto. Tale operazione potrà essere attivata dal tab "Elementi SDI" selezionando "Verifica legalizzazione doc." dal pannello azioni. La Sede alla quale è stata inviata richiesta di verifica troverà la pratica all'Home page del CIVES alla voce "Elenco pratiche" > "Verifica legalizzazione documenti" e potrà procedere ad analizzare il documento e confermare o meno la validità delle legalizzazioni apposte. Tale operazione riveste particolare importanza per i documenti provenienti da Paesi nei quali il fenomeno della contraffazione è diffuso (quali, ad esempio, Bangladesh, Egitto, Ghana, Pakistan). Tale procedura non è invece applicabile alle apostille.

## 21. Come devono essere fatte le traduzioni per essere valide?

Si precisa che la traduzione deve essere sempre diretta dalla lingua del certificato all'italiano e mai attraverso una lingua terza. Le traduzioni possono essere alternativamente:

- dichiarate conformi dalla nostra Rappresentanza diplomatico-consolare competente per Paese di emissione del certificato tradotto;
- dichiarate conformi (in lingua italiana) dal traduttore giurato locale, se esistente, la cui firma dovrà essere legalizzata dalla nostra Rappresentanza diplomatico-consolare competente o apostillata, ove applicabile;
- asseverate in Italia da Tribunali, Giudici di Pace o notai.

## 22. Versamento del contributo di euro 250 e pagamento della marca da bollo di euro 16. I pagamenti hanno scadenza?

Il pagamento del contributo di 250 euro deve essere effettuato attraverso il sistema PagoPA direttamente dal portale, contestualmente alla presentazione della domanda. In alternativa, è possibile pagare tale importo anche tramite bonifico bancario al Ministero dell'Interno, esclusivamente sul conto corrente indicato da quel Dicastero (gli estremi della ricevuta devono essere inseriti nella domanda online):

"Ministero dell'Interno D.L.C.I Cittadinanza" - Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.

Codice IBAN: IT54D076010320000000809020 - Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri) - Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO).

Causale del versamento: Richiesta cittadinanza per matrimonio ex art. 5 L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente.

Il contributo può essere utilizzato fino a 365 giorni dalla data del versamento, decorsi i quali sarà scaduto e non potrà essere riutilizzato.

A partire dal 01/01/2025 non è più prevista la riscossione della marca da bollo all'estero e, dunque, tale imposta non trova più applicazione per le domande di cittadinanza presentate agli Uffici consolari.

## 23. L'utente può richiedere il rimborso del contributo di euro 250? Come si inoltra la richiesta?

Le richieste di rimborso del contributo di 250 euro versato al Ministero dell'Interno potranno essere inoltrate esclusivamente in caso di rifiuto online della pratica da parte della Sede, laddove l'utente non intenda

ripresentare la domanda. Anche in caso di doppi versamenti o di pagamenti disposti per errore è possibile richiedere il rimborso del contributo. Qualora invece la pratica sia transitata in CIVES e a seguito di istruttoria sia stata dichiarata inammissibile, previo preavviso, l'istante non ha titolo al rimborso. Anche in caso di rinuncia al procedimento da parte del richiedente, non è possibile riconoscere il rimborso del contributo.

Le richieste degli utenti, previa valutazione e se ritenute idonee, potranno essere inoltrate dalla Sede al competente Ufficio del Ministero dell'Interno. L'istanza deve essere corredata dalla copia del bollettino del versamento e completa delle generalità e degli estremi bancari dell'utente (IBAN), accompagnata da circostanziata Nota nella quale andranno specificati i motivi della richiesta.

Deve altresì essere comunicato il codice fiscale dell'intestatario del conto corrente su cui verrà disposto il rimborso (non necessariamente deve coincidere con il richiedente la cittadinanza). Questo dato è indispensabile per la compilazione dei campi richiesti dal nostro sistema di pagamento SICOGE, e può riportare sia il codice fiscale italiano, sia il codice fiscale estero.

Indirizzo al quale vanno inoltrate le istanze di rimborso:

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze

Direzione Centrale per le risorse finanziarie - Ufficio I Programmazione economico-finanziaria

PEC: [protocollo.dccitt@pecdici.interno.it](mailto:protocollo.dccitt@pecdici.interno.it)

Per l'istanza di rimborso, è possibile utilizzare il modello disponibile nella intranet ministeriale (vedi FAQ n. 7).

#### 24. Cosa si può delegare ai Consolati onorari?

Le pratiche di cittadinanza per naturalizzazione devono sempre essere istruite direttamente dalla Sede estera da cui dipende la circoscrizione consolare per residenza dell'istante. Solo in casi eccezionali, debitamente giustificati e documentati (per esempio eccessive distanze e impossibilità documentata a raggiungere gli uffici), la Sede potrà delegare ai Consoli onorari l'acquisizione della documentazione in originale (da far pervenire successivamente alla Sede) e l'autentica della firma, purché opportunamente delegati.

#### 25. Come si trattano le domande di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera C della Legge n. 91/1992, per servizio prestato alle dipendenze dello Stato?

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera C della Legge n. 91/1992, la cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero che abbia prestato per 5 anni servizio per lo Stato, anche all'estero.

Tale fattispecie si applica quindi al personale assunto localmente presso Ambasciate, Consolati e Rappresentanze, presso gli Istituti di Cultura, gli Uffici AICS e le Agenzie ICE, nonché ai consoli onorari.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- estratto dell'atto di nascita o equivalente completo di tutte le generalità (debitamente legalizzato e tradotto);
- certificato penale del Paese d'origine e di eventuali Paesi terzi di residenza a partire dai 14 anni o di cui si possiede la cittadinanza (debitamente legalizzati e tradotti);
- documento d'identità;
- certificazione comprovante il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue (non basta la

dichiarazione del Capo Missione, è necessario produrre la certificazione o un titolo di studio riconosciuto);

- documentazione comprovante l'entrata in vigore del rapporto di servizio da almeno 5 anni;
- ricevuta del versamento di euro 250 tramite PagoPA o bonifico bancario.

Sarà cura della Sede, una volta verificata la congruità della domanda, inserire in CIVES i seguenti documenti all'atto dell'emissione degli elementi di competenza:

- certificato di residenza;
- stato di famiglia;
- relazione del Capo Missione sul servizio prestato (dovrà essere precisato espressamente che "la concessione del beneficio richiesto non è di pregiudizio agli interessi dello Stato italiano" e dovrà recare un parere esplicito, positivo o negativo, in merito alla concessione della cittadinanza italiana) redatta sulla scorta di eventuale relazione del datore di lavoro, nel caso di impiegati IIC, AICS, ICE, etc.;
- autentica di firma;
- dichiarazione consolare;
- nota di trasmissione dell'istanza.

Il certificato di residenza e di stato di famiglia, emessi dalle Autorità locali e pertanto debitamente legalizzati e tradotti, andranno richiesti all'istante. Qualora non previsti nell'ordinamento locale si dovrà procedere alla richiesta di documenti alternativi che possano attestare tali fatti.

I cittadini comunitari possono avvalersi delle dichiarazioni sostitutive previste dal DPR 445/2000.

A seguito dell'emissione degli elementi da parte della Sede, verranno emessi gli elementi anche del MAECI.

La durata del procedimento è fissata in 2 anni prorogabili a 3 e la cittadinanza viene concessa con DPR. Entro 6 mesi dalla notifica del decreto, deve essere prestato il giuramento di fedeltà, in occasione del quale deve essere prodotto un nuovo certificato penale del Paese di residenza.

Ai sensi dell'art. 17 del DPR 396/2000, il Comune italiano per la trascrizione può essere scelto dall'istante qualora lo stesso non abbia mai risieduto in Italia.

Sulla base di varia giurisprudenza (TAR Lazio e Consiglio di Stato), il Ministero dell'Interno ha di recente mutato il proprio orientamento interpretativo e allo stato attuale ritiene sufficiente che il richiedente abbia prestato 5 anni di servizio ininterrotto (fatte salve brevissime interruzioni) alla data di proposizione dell'istanza, risultando irrilevante l'eventuale cessazione dal servizio avvenuta anteriormente o in itinere. In altri termini, non è più necessaria la permanenza in servizio alla data del giuramento.

**26. E' ancora possibile trattare le domande di cittadinanza per matrimonio prima del 27/04/1983 ex art. 10, comma 2 L. 555/1912?**

Prima dell'entrata in vigore del DL 36/2025 (28/03/2025) e della Legge di conversione 74/2025 (24/05/2025) era possibile riconoscere – ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L. 555/1912 – l'attribuzione della cittadinanza italiana per automatismo di legge alle donne straniere che avessero contratto matrimonio prima del 27/04/1983 con cittadino italiano.

Successivamente all'introduzione dell'art. 3bis nella Legge 91/1992, che ha disposto un regime derogatorio per diverse fattispecie di acquisto automatico della cittadinanza, tra cui quella in questione, occorre tenere in debita considerazione le condizioni ivi previste alle lettere a), a-bis), b), c) e d).

Sull'argomento e, in particolare sulla possibilità di sanare eventuali situazioni pendenti, si rimanda al Messaggio della DGIT Rep. Fed. 2025-77261 del 07/07/2025, domanda 2.2.16 nel documento Q&A lì allegato.

## GESTIONE DELLE ISTANZE

### 27. Nuova domanda in arrivo, cosa fare? Cos'è la "Ricerca pratiche pregresse"?

La Sede dispone di 10 giorni dalla ricezione di una nuova domanda per le verifiche di competenza, prima che intervenga l'automatica accettazione. Decorso tale termine non è più possibile opporre il rifiuto online. In alternativa, la Sede può accettare manualmente l'istanza anche prima dei 10 giorni.

Prima di esaminare la domanda e i relativi documenti, la Sede dovrà anche effettuare la "Ricerca pratiche pregresse" e associare eventuali precedenti pratiche già rifiutate o concluse. Per eseguire tale operazione è necessario accedere alla sezione "Richiedente" dal tab "Dati Pratica" e spuntare uno o più filtri tra quelli disponibili (Cognome, Nome, Codice Fiscale, Data di Nascita e Stato di Nascita).

Laddove da tale ricerca risulti l'esistenza di una pratica ancora attiva, cioè non ancora definita con giuramento o con inammissibilità/reiezione, la nuova domanda online andrà rifiutata indicando come motivo la presenza di una precedente istanza in corso di istruttoria.

Entro 10 giorni, la Sede dovrà procedere ad attenta disamina della documentazione presentata on line e in caso di carenze, irregolarità o inesattezze, dovrà procedere al "rifiuto" onde evitare il transito automatico in CIVES, con conseguente avvio del procedimento amministrativo di domanda carente. I principali motivi di rifiuto sono: mancanza di documentazione, requisito linguistico non soddisfatto, articolo di legge errato, assenza di legalizzazioni e/o traduzioni, generalità non corrette o discordanti e non adeguatamente documentate, residenza in altra circoscrizione consolare o in Italia, periodi di residenza non dichiarati.

### 28. Conflitto pratica e sblocco pratica. Cosa sono?

La presenza di un triangolo giallo o rosso all'interno di una pratica nella parte superiore dell'applicativo avverte della presenza di un conflitto "leggero" o "pesante".

Conflitto leggero: si verifica quando il sistema rileva la presenza di pratiche che presentano i seguenti dati in comune: "Cognome", "Stato di Nascita" e "Data di nascita".

In questi casi, qualora prima dell'accettazione della domanda online l'operatore non abbia effettuato la "Ricerca di pratiche pregresse" (vedi FAQ n. 27), il sistema obbliga a compiere questa operazione (dal Pannello Azioni sarà possibile solo cliccare su "Ricerca pratiche pregresse") per poi poter procedere alla trattazione della domanda.

Conflitto pesante: si verifica quando il sistema rileva la presenza di più pratiche che presentano i seguenti dati in comune con la domanda online che si sta trattando: "Cognome", "Nome" e "Data di nascita".

In questi casi, dopo aver effettuato la ricerca delle pratiche pregresse sulla domanda online, insieme al pulsante "Rifiuta" è presente anche il pulsante "Richiedi sblocco pratica". Se si vuole dar seguito alla domanda, sarà necessario richiedere lo sblocco all'utenza "Dirigente" che ritroverà l'istanza nella propria home page nell'elenco "Pratiche in attesa di sblocco dirigente" e potrà eseguire l'operazione "Sblocco pratica" dal Pannello azioni; solo allora sarà possibile procedere ai successivi adempimenti istruttori.

Qualora l'operatore non abbia effettuato la "Ricerca pratiche pregresse" prima dell'accettazione della domanda online (vedi FAQ n. 27), il sistema permetterà di compiere questa operazione anche successivamente.

### **29. Come comunicare all'utente il rifiuto della domanda?**

È necessario che le comunicazioni di rifiuto indirizzate all'utente siano chiare e dettagliate, così da consentire la presentazione di una nuova domanda senza incorrere nei medesimi errori. Dopo aver spuntato i motivi di rifiuto proposti dal sistema, procedere nel campo "altro" a fornire indicazioni più dettagliate, se necessario.

Il rifiuto online non preclude all'istante la possibilità di ripresentare la domanda, potendo riutilizzare il pagamento del contributo di Euro 250 (vedi FAQ n. 22).

Le istanze rifiutate, in caso di presentazione di successive domande, al momento della ricerca delle pratiche pregresse dovranno sempre essere associate alla nuova (vedi FAQ n. 27).

### **30. Come trattare la domanda inoltrata ai sensi di un articolo di legge errato?**

Nel caso in cui il richiedente compili il modulo di domanda ai sensi di articolo di legge errato (artt. 5 e 9), il Ministero dell'Interno ha ribadito la necessità di rifiutare o dichiarare inammissibili tali domande.

Non è possibile dunque convertire le pratiche presentate ai sensi di un articolo di legge errato.

### **31. La pratica accettata automaticamente presenta carenze, cosa fare?**

Trascorsi 10 giorni dall'invio on line, la domanda viene accettata automaticamente anche qualora la Sede non abbia proceduto alla disamina.

In ogni caso, occorre effettuare la "ricerca pratiche pregresse" (vedi FAQ n. 27) e poi procedere con l'Azione 10bis (vedi FAQ n. 36) in modo da interrompere i termini del procedimento e concedere al richiedente la possibilità di presentare la documentazione mancante o le proprie osservazioni (art. 10bis della L. 241/90). Qualora l'istante presenti osservazioni pertinenti, la Sede potrà, a propria discrezione, concedere un ragionevole lasso di tempo superiore ai 10 giorni previsti dalla normativa vigente per sanare la pratica.

### **32. Se la pratica è corretta, quali sono gli adempimenti istruttori della Sede?**

Al momento dell'accettazione (automatica o manuale), il sistema invia un messaggio all'utente comunicando l'avvio del procedimento amministrativo. La Sede deve quindi procedere entro 30 giorni a convocare l'istante tramite comunicazione CIVES oppure utilizzando la specifica funzione di convocazione dell'applicativo stesso. La Sede provvederà all'identificazione dell'istante, all'autentica della sua firma e all'accurato controllo e acquisizione della documentazione in originale già inserita nel portale e di ogni altra necessaria documentazione integrativa.

Sulla base degli elementi acquisiti, la Sede caricherà la Dichiarazione consolare (da redigere secondo il modello disponibile nella intranet ministeriale, vedi FAQ n. 7), la Nota di trasmissione ed eventuali ulteriori documenti, dal tab "Elementi e SDI" emettendo contestualmente il proprio parere (vedi FAQ n. 38). Ciò comporterà in automatico il cambio di stato pratica in "Istruttoria uffici centrali", fatta eccezione per le pratiche ex art. 9, comma 1, lett. c), per le quali sarà necessario anche il parere MAECI (vedi FAQ n. 25).

La mancata presentazione dell'istante alla convocazione – con conseguente impossibilità di procedere ai succitati adempimenti istruttori – richiede il ricorso all'Azione 10 bis (vedi FAQ n. 36 e 37).

### 33. Arrivo pratica da Prefettura/Sede, cosa devo fare?

Occorre sempre procedere alla verifica della documentazione presente in CIVES, colmando eventuali carenze anche se imputabili ad una parziale o assente istruttoria dell'Ufficio di origine.

In particolare, si dovrà verificare l'effettiva residenza dell'istante nella circoscrizione consolare, acquisire il certificato penale locale, se non già prodotto, ed emettere la consueta dichiarazione consolare e gli Elementi (vedi FAQ n. 32).

### 34. Devo inviare gli atti originali della pratica quando trasferisco la competenza ad un'altra Sede/Prefettura? Mi devono inviare gli atti originali quando ricevo la pratica da un'altra Sede/Prefettura?

Non necessariamente. Se il trasferimento della pratica avviene tra Sedi estere non è necessario inviare fisicamente gli atti originali che invece dovranno essere custoditi dalla Sede dove sono stati depositati. Una volta prestato il giuramento la Sede dove risultano depositati gli atti originali dovrà provvedere, su richiesta della Sede di giuramento, all'invio dell'atto di nascita al Comune per la trascrizione.

Quando la pratica viene trasferita da una Prefettura è necessario accertare con quest'ultima che l'istante abbia consegnato i documenti originali caricati nell'applicativo. Di norma l'originale dell'atto di nascita viene restituito dalle Prefetture all'istante o inviato fisicamente alla Sede.

### 35. Se l'istante cambia residenza, come trasferisco la pratica?

La pratica di cittadinanza è un iter personale che dipende esclusivamente dall'istante e non dal coniuge italiano. I cambi di residenza e i conseguenti trasferimenti della pratica non possono quindi essere legati alla dichiarazione AIRE del coniuge italiano, il quale può risiedere in un luogo diverso (vedi FAQ n. 9). L'assegnazione della pratica ad altra Autorità, dovuta al cambio di residenza dell'istante, andrà pertanto effettuata solo dietro espressa e documentata richiesta dell'interessato/a e non desumendo il trasferimento attraverso, ad esempio, il SIFC-One. Qualora la Sede venga comunque a conoscenza del cambio di residenza, sarà opportuno sollecitare l'interessato/a a produrre formale richiesta di trasferimento della propria pratica, corredata da idonea documentazione, indirizzo preciso e nuovi recapiti telefonici.

### 36. Azione 10bis: quando deve essere attivata?

Qualora la pratica presenti carenze documentali o discrepanze relative alle generalità non supportate da idonea documentazione, la Sede dovrà tempestivamente procedere a richiedere i documenti mancanti a mezzo "Azione 10bis" dal menù "Pannello Azioni", in modo da sospendere i termini del procedimento e dare la possibilità al richiedente di sanare la pratica. Questa operazione aggiorna automaticamente lo stato pratica in "10bis ente periferico". L'Azione 10bis dovrà essere utilizzata anche in caso di accertato divorzio o separazione legale.

Dopo aver selezionato il pulsante "Azione 10bis", si visualizzerà una schermata che consentirà l'invio della comunicazione all'utente, alla quale andrà allegato il preavviso d'inammissibilità (per il modello vedi FAQ n. 7).

### 37. Come procedere dopo l’Azione 10bis? Dichiarazione d’inammissibilità.

Qualora l’istante abbia inviato documentazione atta a sanare le carenze contestate, la Sede dovrà cambiare lo stato pratica da “10bis ente periferico” a “Istruttoria autorità ricevente” (dal Pannello Azioni a destra dello schermo), quindi procedere con la propria consueta istruttoria ed emettere gli Elementi (vedi FAQ n. 32). Quest’ultima azione comporterà in automatico l’ulteriore cambio di stato pratica in “Istruttoria uffici centrali”.

Qualora invece l’istante – a seguito di preavviso di inammissibilità – non abbia inviato la documentazione richiesta o non abbia presentato osservazioni o queste non siano pertinenti, sarà necessario procedere a dichiarare l’istanza inammissibile.

Il provvedimento di inammissibilità (per il modello vedi FAQ n. 7) deve essere notificato all’istante tramite comunicazione CIVES. A notifica avvenuta, sarà altresì necessario cambiare manualmente lo stato della pratica fino a “Inammissibile notificata a richiedente” (vedi FAQ n. 53). Infatti, solo a fronte della chiusura della pratica anche in CIVES, sarà possibile per l’istante presentare una nuova domanda.

Il pagamento di euro 250 non potrà essere riutilizzato dall’istante che, in caso di presentazione di nuova domanda, dovrà effettuare un altro versamento. Onde evitare possibili danni all'erario, codeste Sedi sono tenute alle opportune verifiche.

### 38. Elementi pratiche, parere favorevole o parere contrario?

ELEMENTI FAVOREVOLI: esclusivamente quando la Sede, dopo aver convocato l’utente, ha portato a termine l’istruttoria e ha predisposto la dichiarazione consolare, anche nel caso di trasferimento della pratica da altro Ufficio (vedi FAQ n. 32 e 33). Con l’emissione della dichiarazione consolare e degli Elementi favorevoli la Sede si assume la responsabilità del corretto svolgimento dell’istruttoria a seguito della disamina di tutta la documentazione presentata, sia in fase di convocazione, sia già presente sul portale in caso di pratiche trasferite.

#### ELEMENTI CONTRARI:

Per le pratiche ex art. 5 gli Elementi contrari vanno emessi solo in caso di sentenze di condanna di cui all’art. 6 della Legge 91/92.

Si rammenta che in caso di carenza documentale e, da ultimo, anche di divorzio o separazione legale, andrà invece attivata l’Azione 10bis (vedi FAQ n. 36).

Per le pratiche ex art. 9, comma 1, lettera c) gli Elementi contrari vanno emessi in caso di parere negativo del Capo Missione al quale è demandata una specifica valutazione in ordine alla concessione della cittadinanza (vedi FAQ n. 25).

### 39. Arrivo del decreto, cosa devo fare e come effettuo la notifica?

La Sede riceve una comunicazione contenente il codice della pratica per la quale il Ministero dell’Interno ha emesso il decreto.

Occorre procedere in primo luogo a verificare che la decretazione sia avvenuta a seguito di corretta istruttoria:

**1. istruttoria corretta e completa:** il decreto dovrà essere inoltrato al richiedente a mezzo CIVES entro 15 giorni dalla data dell'emissione (art. 4 del DPR n. 362/1994), in allegato alla comunicazione di notifica debitamente protocollata (per il modello vedi FAQ n. 7).

Prima di procedere all'invio, è necessario verificare che il decreto riporti le corrette generalità dell'istante. Laddove il provvedimento presenti delle discrepanze, si dovrà procedere alla correzione, ove possibile (vedi FAQ n. 43).

Successivamente, il provvedimento - disponibile al tab "Documenti" sotto la voce "Decreto firmato" - dovrà essere stampato per l'apposizione del timbro recante la seguente dicitura: "Si attesta che il presente atto è conforme al documento firmato digitalmente e depositato presso l'Ufficio Cittadinanza del Ministero dell'Interno. Il presente documento consta di nr. ... pagine", completo di data, firma del funzionario addetto e timbro tondo dell'Ufficio (cfr. Messaggio n. 249254 del 09/10/2012).

Infine, occorre aggiornare lo stato pratica in "Concessa decreto inviato per notifica".

**2. istruttoria non effettuata:** il Ministero dell'Interno ha di recente stabilito che le Autorità diplomatico-consolari dovranno provvedere – a decreto già emesso – a richiedere all'istante di colmare le carenze riscontrate e a procedere, ora per allora, all'istruttoria.

In caso, dunque, di decreto pervenuto in assenza di precedente istruttoria, si dovrà selezionare dal Pannello Azioni la funzione "Cambia stato pratica" e in seguito la voce "Istruttoria da riesame". Si dovrà quindi richiedere all'istante la documentazione mancante con preavviso d'inammissibilità (per il modello vedi FAQ n. 7). In questa fase l'Azione 10bis non è attivabile, quindi, dal tab "Note e comunicazioni" la Sede invierà un messaggio all'utente, allegando il suddetto preavviso precedentemente predisposto.

In seguito, si dovrà procedere a cambiare nuovamente lo stato pratica selezionando la voce "10bis riesame". In esito al 10bis riesame:

**a.** qualora l'interessato produca la documentazione richiesta, la Sede provvederà a completare i propri adempimenti istruttori (inclusa l'emissione della dichiarazione consolare e degli elementi, vedi FAQ n. 32) e a cambiare lo stato pratica in "Concessa trasmessa a ente periferico". Successivamente procederà a notificare il decreto già emesso e ad aggiornare in sequenza gli stati pratica pertinenti (vedi FAQ n. 44).

**b.** qualora invece l'istante non presenti documentazione atta a sanare le carenze contestate, la Sede dovrà procedere con l'inammissibilità (vedi FAQ n. 37).

Si precisa, altresì, che la suddetta procedura del riesame dovrà essere utilizzata anche nei casi in cui alla notifica del decreto si accerti l'intervenuto divorzio o separazione legale.

#### 40. Quali documenti vanno richiesti all'atto della notifica del decreto di concessione ex art. 5?

Al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di legge, ai sensi delle Circolari n. 13074/2009 e n. 2646/2019 e delle indicazioni del Min. Interno, si dovranno obbligatoriamente richiedere all'utente i seguenti documenti, emessi in data successiva a quella del decreto stesso:

- atto integrale di matrimonio (e non semplice estratto per riassunto) rilasciato dal competente Comune italiano;
- certificato penale, debitamente legalizzato e tradotto, emesso dal Paese di residenza;
- dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del DPR 445/2000 resa dal coniuge italiano attestante la permanenza del vincolo coniugale e accompagnata da copia del documento d'identità in corso di validità.

In aggiunta, soprattutto se si nutrono dubbi sulla permanenza delle condizioni di legge, si raccomanda di chiedere la presentazione di ogni altro documento idoneo a dimostrare la costanza del vincolo di coniugio, in particolare l'atto di matrimonio locale (o estero) aggiornato nonché eventuali certificati di residenza/domicilio, stato di famiglia, ecc.

Per la notifica del decreto è stato predisposto il modello uniforme da utilizzare (vedi FAQ n. 7).

#### **41. Certificato penale e notifica del decreto effettuata da una Sede precedente. Quali certificati penali vanno presentati?**

Qualora il decreto di concessione sia stato già notificato da una Sede diversa da quella di attuale residenza dell'istante, non si dovrà procedere a nuova notifica del provvedimento, bensì a richiedere la documentazione aggiornata per il nuovo Paese di residenza (vedi FAQ n. 40).

Laddove il nuovo Stato di residenza non possa rilasciare il certificato penale in tempo utile per il giuramento, sarà giusta causa per la richiesta di riammissione al giuramento (vedi FAQ n. 48).

#### **42. Posso notificare un decreto dopo i 15 giorni previsti dalla normativa vigente?**

Ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 362/1994 la notifica del decreto deve essere effettuata per il tramite del CIVES entro i 15 giorni successivi alla data di emissione.

Qualora la Sede, attuale o precedente, non abbia provveduto alla notifica nei suddetti termini, e solo nel caso in cui la mancata notifica non sia imputabile all'interessato, potrà eccezionalmente procedere alla notifica ora per allora del provvedimento, inserendo nel tab "Note e Comunicazioni" una "Nota" nella quale andranno indicate le motivazioni del ritardo.

#### **43. Posso correggere un decreto? Come si fa?**

DOMANDE PRESENTATE PRIMA DEL 12/05/2021: sulla base di specifiche istruzioni del competente Ministero dell'Interno, la procedura di correzione manuale dei decreti che presentino errori, tanto materiali quanto sostanziali, sempre a fronte di opportuna documentazione giustificativa, può essere svolta dalle Sedi, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte del Ministero dell'Interno, unicamente per le pratiche presentate anteriormente al 12/05/2021, data di entrata in vigore della Circolare n. 3250, diramata con messaggio n. 91262.

DOMANDE PRESENTATE DOPO IL 12/05/2021: per le pratiche presentate dopo tale data, la correzione dei decreti sarà possibile - come sopra - solo per gli errori materiali. Per gli errori sostanziali invece, la Sede prima di procedere alla notifica, dovrà inviare al Ministero dell'Interno – tramite comunicazione CIVES, effettuata dall'interno della pratica – la documentata richiesta di correzione e attendere l'autorizzazione.

La correzione dovrà essere effettuata alla ricezione del provvedimento in CIVES e prima della notifica all'interessato che dovrà infatti ricevere il Decreto già corretto.

La modifica dovrà essere effettuata a penna, incasellando il dato non corretto (cognome, nome, luogo e/o data di nascita) sia nelle premesse sia nella parte dispositiva del Decreto. Con un asterisco, nella parte bianca disponibile in basso, si dovrà apporre la dicitura: "Nell'incasellamento leggasi: ..." e riportare il dato corretto. Accanto alla correzione si raccomanda di apporre il timbro tondo di Sede. Le motivazioni della correzione potranno essere chiarite in sede di invio degli atti al Comune per la trascrizione.

#### 44. Quando si ritiene notificato il decreto? Cosa fare se l'istante non legge le comunicazioni CIVES di notifica?

Secondo quanto indicato dal Min. Interno nella Circolare n. 3250/2021 allegata al messaggio n. 91262 del 30/06/2021 al punto "Comunicazione con il richiedente", viene ribadito che l'e-mail utilizzata per la registrazione al portale da parte dei richiedenti costituisce domicilio eletto e, in virtù del principio della totale digitalizzazione del procedimento di cittadinanza, tutte le interlocuzioni con gli istanti dovranno avvenire in CIVES, incluse - soprattutto - le notifiche.

Il CIVES prevede la funzione di avvenuta lettura: quando il destinatario apre la comunicazione, appare in alto a destra il giorno e l'ora. Tale data costituisce a tutti gli effetti la data di notifica del decreto alla quale andrà aggiornato lo stato pratica in "Concessa notificata a richiedente".

Il Ministero dell'Interno ha di recente chiarito che qualora l'istante non legga la comunicazione decorsi 30 giorni dall'invio, vale la compiuta giacenza. La notifica quindi si intende comunque effettuata al 30° giorno dall'inoltro della comunicazione. A tale data si dovrà pertanto procedere ad aggiornare lo stato pratica in "Concessa notificata a richiedente".

Resta salva la facoltà per le Sedi di ricorrere - in limitati ed eccezionali casi da riservare alle pratiche più vecchie (presentate ante CIVES, prima del 20 gennaio 2021, e per le quali il richiedente potrebbe non aver associato la sua utenza e quindi non avere accesso al portale) - all'inoltro di provvedimenti anche a mezzo raccomandata A/R, *brevi manu* o altri mezzi consoni in base alla realtà locale. In questi casi sarà necessario inserire in CIVES la prova della notifica delle comunicazioni inoltrate agli utenti. In caso di mancata notifica per irreperibilità del destinatario si potrà procedere alla pubblicazione in albo consolare (vedi FAQ n. 45).

#### 45. Pubblicazioni in albo consolare, si possono fare?

Questa prassi è da riservare solo a casi eccezionali di irreperibilità dell'istante (vedi FAQ n. 44), ovvero relativamente alla notifica di provvedimenti (preavviso d'inammissibilità, dichiarazione di inammissibilità, decreto) per le domande presentate prima dell'avvio del portale CIVES (20 gennaio 2021) e per le quali il richiedente non abbia associato la sua utenza SICITT.

Secondo quanto riferito dal Responsabile della Protezione dei Dati personali per la nostra Amministrazione (RPD), al fine di evitare eventuali profili di criticità in termini di tutela dei dati personali, per ciò che concerne qualsiasi atto o provvedimento da notificare riguardante la cittadinanza per naturalizzazione, si raccomanda di procedere alla pubblicazione all'albo consolare telematico solo dell'avviso nominativo di documenti in giacenza con indicazione del termine raccomandato per il ritiro. Non andranno pubblicati, dunque, né il decreto di conferimento né la comunicazione di notifica (contenente le istruzioni operative), né i preavvisi 10 bis né le dichiarazioni di inammissibilità, ma unicamente un avviso con il nominativo del destinatario indicante la giacenza di documenti di suo interesse per il termine di 20 giorni.

Allo scadere dei 20 giorni la notifica si intenderà effettuata per compiuta giacenza e si dovrà aver cura di rimuovere quanto pubblicato, aggiornando il relativo stato pratica in CIVES.

#### 46. Come si svolge il giuramento?

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 91/1992, il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta giuramento entro 6 mesi dalla formale notifica del provvedimento (vedi FAQ n. 44).

Prima del giuramento l'istante dovrà presentare, in originale, la documentazione richiesta con la comunicazione di notifica del decreto (vedi FAQ n. 40).

A partire dal 01/01/2025 sul verbale di giuramento va apposta la percezione 08 della T.C. dell'importo di 15 euro.

Non è obbligatoria la presenza del coniuge italiano al momento del giuramento o l'accertamento della sua esistenza in vita (vedi FAQ n. 11).

La formula che il futuro cittadino dovrà pronunciare è la seguente: "*Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato*" (formula n. 81 del decreto del Ministero dell'Interno del 5/04/2002). Per il modello vedi FAQ n. 7.

L'acquisto della cittadinanza italiana decorre dal giorno successivo a quello del giuramento.

#### **47. Come e quali documenti devo caricare nella pratica dopo il giuramento?**

Il verbale di giuramento deve essere caricato in CIVES dal tab "Documenti" (tipo di documento "Giuramento").

Solo dopo aver inserito il suddetto documento, l'operatore procederà al cambio di stato pratica in "Concessa giuramento effettuato" avendo cura di selezionare la data del giuramento; se il cambio stato avviene prima, non sarà più possibile per la Sede caricare la documentazione.

Il verbale di giuramento, il decreto, l'atto di nascita e il Cons01 di iscrizione AIRE andranno invece trasmessi via PEC al Comune AIRE del coniuge italiano per i seguiti di competenza. Qualora l'atto di nascita fosse depositato presso un'altra Sede, la trasmissione dell'atto andrà richiesta via PEC alla Sede interessata, avendo cura di informare anche il Comune competente.

#### **48. Quando e come è possibile richiedere la riammissione al giuramento?**

Le istanze di riammissione al giuramento possono essere richieste in via eccezionale, solo nei casi debitamente documentati e devono essere espressamente autorizzate dal Ministero dell'Interno (cfr. art. 7, comma 5, del DPR 572/1993). Il richiedente dovrà presentare formale istanza (per il modello vedi FAQ n. 7) corredata da documentazione probatoria di quanto dichiarato, ad esempio motivi di salute, lavoro, famiglia, etc. La Sede valuterà l'istanza ed esprimerà parere in merito prima di inoltrare la richiesta al Ministero dell'Interno tramite applicativo. Tale Dicastero, laddove accolga la richiesta, potrà richiedere un supplemento di istruttoria.

Si chiarisce che la mancata lettura in CIVES della comunicazione di notifica del decreto (ad esempio, per mancata associazione nel nuovo portale della domanda presentata nel precedente applicativo SICITT) non è motivazione valida per la richiesta di riammissione al giuramento. Per il computo dei termini di notifica, vedi FAQ n. 44.

#### **49. Alla data del giuramento possono venir meno i requisiti di legge? Verifica sulla sussistenza**

Art. 5: ai sensi dell'art. 5 della Legge 91/1992, così come modificato dalla Legge 94/2009, la verifica in ordine al mantenimento dei requisiti per la concessione della cittadinanza per matrimonio deve essere svolta alla data di emissione del decreto di conferimento. Quindi, anche qualora siano intervenuti separazione giudiziale o divorzio oppure condanne per reati ostativi (art. 6 della Legge n. 91/1992 – vedi FAQ n. 18) dopo l'emissione del decreto, l'istante dovrà comunque prestare giuramento.

Invece, secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 195/2022 (vedi FAQ n. 11), il decesso del coniuge italiano, pur determinando lo scioglimento del vincolo coniugale, non può essere considerato elemento ostativo per la concessione della cittadinanza.

Art. 9, comma 1, lettera c): sulla scorta di varia giurisprudenza (TAR Lazio e Consiglio di Stato), è stata di recente mutata l'interpretazione dell'art. 4, comma 7, del DPR 572/1993, in base al quale, in precedenza, si riteneva che il requisito di legge dell'effettiva prestazione di servizio alle dipendenze dello Stato sarebbe dovuto permanere sino alla data del giuramento. Allo stato attuale, è sufficiente che il soggetto abbia prestato servizio per almeno 5 anni alla data di proposizione dell'istanza, risultando irrilevante un'eventuale cessazione dal servizio prima o durante l'iter del procedimento.

#### **50. E' ancora possibile l'acquisto della cittadinanza da parte del figlio minorente convivente ex art. 14 Legge 91/1992?**

Fino al 27/03/2025, ai sensi dell'originaria formulazione dell'art. 14 della Legge 91/1992 i figli minori di chi acquistava o riacquistava la cittadinanza italiana, se conviventi con esso, acquistavano la cittadinanza italiana.

L'entrata in vigore del DL 36/2025, convertito con Legge 74/2025, ha introdotto un regime derogatorio per diverse fattispecie di acquisto automatico della cittadinanza, tra cui quella in questione.

In particolare, nel caso di giuramenti celebrati nel periodo ricompreso tra il 27/03/2025 e il 22/05/2025, l'acquisto di cittadinanza di eventuali figli minori conviventi con il genitore (che, si ricorda, acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo) è sottoposto al verificarsi di almeno una delle condizioni di cui al nuovo art. 3bis introdotto nella L. 91/1992, il che rende l'applicazione della norma di fatto non possibile all'estero (in particolare, per l'obbligo di residenza del genitore in Italia per almeno 2 anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio).

Parimenti, a partire dal 24/05/2025 (e dunque per i giuramenti celebrati a partire dal 23/05/2025) è in vigore l'attuale formulazione dell'art. 14, così come modificato dalla Legge di conversione 74/2025, che richiede l'obbligatoria residenza legale del minore per almeno 2 anni (o dalla nascita, se di età inferiore ai 2 anni) prima della data di acquisto/riacquisto della cittadinanza da parte del genitore. Anche tale formulazione rende, quindi, non più applicabile la norma all'estero.

#### **51. Come vanno tenuti i registri di cittadinanza?**

I registri di cittadinanza vanno prodotti in duplice originale per ciascun anno solare. Una copia dovrà essere custodita agli atti della Sede e l'altra andrà inviata al MAECI, DGDP – Unità di analisi, programmazione, statistica e documentazione storica, dopo la chiusura.

Il registro deve essere aperto all'inizio dell'anno e chiuso alla fine dell'anno e dovrà contenere in ordine cronologico tutti i verbali di giuramento prestati durante l'anno in questione, oltre agli altri atti di cittadinanza previsti (riacquisto, rinuncia, elezione, etc.). Le attestazioni ex art. 14 della Legge 91/1992 (figli minori conviventi del neo-cittadino) non vanno iscritte nel registro di cittadinanza.

Ciascun foglio dovrà altresì essere vidimato dal Console o dal Capo della Cancelleria.

Per la stampa dei registri sono disponibili appositi modelli nella intranet ministeriale (vedi FAQ n. 7).

## 52. In cosa consiste l'aggiornamento dello stato pratica?

Il tempestivo e corretto aggiornamento degli stati pratica assume particolare rilevanza sia in considerazione degli automatismi previsti dal CIVES, sia al fine di evitare richieste di intervento al Ministero dell'Interno.

È quindi necessario il continuo monitoraggio delle pratiche in carico alla Sede. Qualora infatti un'istanza si trovi in uno stato pratica non corretto e la Sede non possa aggiornarlo autonomamente, si dovrà richiedere l'intervento del Ministero dell'Interno, a mezzo comunicazione CIVES.

## 53. Cosa significano i vari stati pratica?

Si riepilogano i principali stati pratica del CIVES con le relative spiegazioni:

- a) **Online:** domanda presentata dall'istante contraddistinta da un codice formato dalle prime 3 lettere del Paese (secondo classificazione internazionale) e una sequenza numerica. Le domande online sono da esaminare tempestivamente e comunque entro e non oltre 10 giorni, decorsi i quali interviene l'automatica accettazione, si avvia quindi il procedimento amministrativo, si genera il codice K10 – K10/C e la pratica transita automaticamente nello stato pratica successivo "Istruttoria autorità riceventi", qualora non venga rifiutata online (vedi FAQ n. 27) e anche laddove non sia stata controllata dalla Sede. L'accettazione può essere anche manuale prima dei 10 giorni.
- b) **Istruttoria autorità riceventi:** indica la fase di competenza della Sede. Il procedimento amministrativo è avviato, ovvero si è generato il codice K10 – K10/C, e la Sede deve istruire la pratica entro 30 giorni dalla data di accettazione dell'istanza (vedi FAQ n. 27).  
Dopo aver svolto gli adempimenti istruttori si procederà all'emissione degli elementi dal tab "Elementi e SDI" (vedi FAQ n. 38) e la pratica transiterà automaticamente nello stato successivo ("Istruttoria uffici centrali") per la valutazione del Ministero dell'Interno.  
Qualora invece non si proceda all'istruttoria, l'applicativo - dopo un anno dalla data di presentazione della domanda - invierà in automatico un sollecito e qualora la Sede non provveda all'istruttoria nemmeno entro i successivi 3 mesi, la pratica transiterà automaticamente nello stato successivo "Istruttoria uffici centrali". Nonostante l'inadempimento della Sede, la pratica - anche a fronte di mancata istruttoria (vedi FAQ n. 39) - potrebbe essere comunque decretata.  
Anche laddove la pratica sia stata trasferita da altra Sede/Prefettura si dovrà comunque procedere agli adempimenti istruttori (vedi FAQ n. 32).
- c) **Istruttoria uffici centrali:** indica la fase di competenza del Ministero dell'Interno. L'applicativo lo imposta automaticamente quando la Sede, a seguito di istruttoria, emette i propri elementi dal tab "Elementi e SDI" (vedi FAQ n. 32). Qualora non vengano emessi gli elementi, il sistema dopo 12 mesi, invia alla Sede una comunicazione di sollecito e – decorsi ulteriori 90 giorni - lo stato pratica cambia automaticamente anche in mancanza di istruttoria, da scongiurare. Occorrerà quindi controllare sempre che lo stato pratica attuale non sia dovuto ad automatismo del sistema.  
Anche laddove la pratica sia stata trasferita da altra Sede/Prefettura e si trovi in questo "stato" si dovrà procedere agli adempimenti istruttori (vedi FAQ n. 33) colmando eventuali carenze anche imputabili ad una parziale o assente istruttoria dell'Ufficio di origine (vedi FAQ n. 32).
- d) **10bis ente periferico:** l'applicativo lo imposta automaticamente quando si seleziona "Azione 10bis". Indica l'avvenuto inoltre di un preavviso di inammissibilità all'istante (vedi FAQ n. 36) determinando altresì la sospensione dei termini del procedimento.

- e) **Inammissibile alla firma – Inammissibile decreto firmato – Inammissibile inviato per notifica:** indicano la fase dell'inammissibilità, sempre e solo a seguito di "Azione 10bis". Devono essere selezionati manualmente dall'operatore ed in sequenza (secondo la logica del provvedimento amministrativo), avendo cura di impostare le date effettive degli eventi descritti.
- Inammissibile alla firma: indica che il provvedimento con il quale si dichiara inammissibile l'istanza è in preparazione. Da selezionare decorsi i 10 giorni concessi con il preavviso di inammissibilità (Azione 10bis), qualora il richiedente non abbia presentato la documentazione richiesta oppure osservazioni pertinenti.
- Inammissibile decreto firmato: da selezionare quando il provvedimento con il quale si dichiara inammissibile l'istanza è stato predisposto e firmato.
- Inammissibile inviato per notifica: indica che il provvedimento con il quale si dichiara inammissibile l'istanza è stato trasmesso all'interessato. Da impostare manualmente a seguito dell'invio della comunicazione CIVES al richiedente, con allegato il provvedimento.
- È possibile che i tre cambi di stato pratica avvengano lo stesso giorno.
- f) **Inammissibile notificata al richiedente:** indica che il provvedimento con il quale si dichiara inammissibile l'istanza è stato correttamente e formalmente notificato all'interessato. Da selezionare manualmente quando il destinatario risulta aver letto la comunicazione inviatagli oppure a seguito della compiuta giacenza di 30 giorni dall'invio del provvedimento (vedi FAQ n. 44). È possibile che questo aggiornamento avvenga lo stesso giorno dei tre stati pratica precedenti.
- g) **Decretazione semplificata:** indica l'imminente decretazione da parte del Ministero dell'Interno. È importante verificare che l'istruttoria sia stata svolta correttamente onde prevenire la decretazione di pratiche non istruite o carenti. Tale stato si può presentare anche sotto le diciture: **"La procedura relativa alla pratica in questione è conclusa ed il relativo provvedimento è stato inviato agli Organi competenti per i conseguenti adempimenti e determinazioni"** oppure **"L'istruttoria si è conclusa con provvedimento attualmente agli Organi competenti per la firma"**.
- h) **Concessa trasmessa a ente periferico:** indica l'avvenuta emissione del decreto da parte del Ministero dell'Interno e la ricezione dello stesso da parte della Sede che dispone di 15 giorni per procedere alla notifica all'istante (art. 4 del D.P.R. 362/1994). Prima di inoltrare il provvedimento all'interessato, è importante verificare che la decretazione sia avvenuta a seguito di corretta istruttoria e che il decreto stesso riporti le corrette generalità dell'istante (vedi FAQ n. 39 e 43).
- Per i casi in cui il decreto sia stato emesso a fronte di mancata o errata istruttoria, non si dovrà in alcun caso procedere alla notifica del provvedimento all'istante e si dovrà aggiornare lo stato pratica in "Istruttoria da riesame" e poi "10bis riesame" (vedi FAQ n. 39, in particolare punto 2).
- Per i casi in cui, a decreto emesso, si accerti l'intervenuto scioglimento del vincolo coniugale (per divorzio o separazione giudiziale), si dovrà procedere analogamente con il "10bis riesame" (vedi FAQ n. 39, in particolare punto 2).
- i) **Concessa decreto inviato per notifica:** indica l'invio del decreto all'istante per la notifica. Deve essere selezionato manualmente dall'operatore in seguito alla trasmissione della comunicazione di notifica del provvedimento (vedi FAQ n. 39).
- j) **Concessa notificata al richiedente:** indica l'avvenuta notifica del decreto di conferimento della cittadinanza. Deve essere selezionato manualmente dall'operatore in seguito all'avvenuta lettura della comunicazione da parte del destinatario oppure a seguito della compiuta giacenza (vedi FAQ n. 44),

avendo cura di inserire la data di formale notifica del provvedimento, in quanto da tale data decorrono i 6 mesi entro i quali dovrà avvenire la celebrazione del giuramento.

- k) **Concessa giuramento effettuato:** indica lo stato finale dell'istanza e l'avvenuta celebrazione del giuramento di fedeltà alla Repubblica. Deve essere selezionato manualmente dall'operatore, avendo cura di selezionare la data effettiva del giuramento. Prima di aggiornare lo stato pratica è necessario caricare in CIVES i documenti relativi al giuramento (vedi FAQ n. 47).
- l) **Istruttoria da riesame:** indica la riattivazione della fase istruttoria. Deve essere selezionato manualmente in seguito alla ricezione di un decreto emesso in mancanza degli adempimenti istruttori da parte della Sede, al fine di colmare le carenze (vedi FAQ n. 39), oppure nel caso di accertato divorzio o separazione legale.
- m) **10 bis riesame:** segue lo stato pratica precedente e indica la richiesta all'istante, a mezzo preavviso 10bis, di integrazioni documentali indispensabili per il completamento dell'istruttoria (vedi FAQ n. 39, punto 2).
- n) **Termine notifica scaduto:** è impostato automaticamente dall'applicativo qualora, decorsi 90 giorni dalla data di emissione ed invio del decreto alla Sede, non si sia provveduto alla notifica e ai relativi cambi stato pratica (vedi sopra "Concessa decreto inviato per notifica" e "Concessa notificata a richiedente"). In tal caso sarà necessario richiedere al Ministero dell'Interno a mezzo comunicazione CIVES lo sblocco della pratica per procedere alla notifica, ora per allora, avendo cura di aggiornare i relativi stati pratica selezionando le date effettive delle operazioni.
- o) **Decaduta per mancato giuramento:** indica l'avvenuto infruttuoso decorso del termine di 6 mesi dalla formale notifica del decreto (vedi FAQ n. 44) per la celebrazione del giuramento e, dunque, l'intervenuta decadenza dal beneficio. Tale stato pratica può essere selezionato manualmente dall'operatore oppure automaticamente dall'applicativo qualora, decorsi 210 giorni dalla data di notifica del decreto, l'operatore non abbia provveduto ad aggiornare lo stato pratica in "Concessa giuramento effettuato" (vedi sopra). In caso di selezione manuale, sarà necessario prima restituire virtualmente il decreto al Ministero dell'Interno a mezzo comunicazione CIVES. In caso di impostazione automatica, si dovrà richiedere lo sblocco al predetto Dicastero onde procedere al corretto aggiornamento.
- p) **Definita per decesso:** da selezionare manualmente solo in caso di decesso dell'istante (e non del coniuge italiano), previo caricamento in CIVES del certificato di morte (debitamente legalizzato e tradotto, ove applicabile).
- q) **Definita per rinuncia:** da selezionare manualmente solo laddove l'istante presenti espressa e formale rinuncia scritta al procedimento, resa in lingua italiana, datata e sottoscritta. Tale rinuncia dovrà risultare caricata in CIVES prima dell'aggiornamento di stato pratica.